

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Appello, domanda nuova inammissibile per modificazione della causa petendi, nozione**

*Va confermato che si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.*

*...omissis...*

Con il primo motivo i ricorrenti deducono "violazione di legge (art. 164 c.p.c.)" (così ricorso, pag. 6). Adducono che "la semplice deduzione di motivazioni giuridiche alternative a quelle vagliate dal giudice di prime cure per esaminare la domanda di demolizione non poteva costituire nuova causa petendi" (così ricorso, pag. 6); che, "poichè le doglianze in tema di distanze portate in atto di appello erano doglianza giuridica sull'errata identificazione e applicazione di norme, e non deduzione di fatto nuovo, ha errato la sentenza d'appello a giudicare inammissibili deduzioni difensive che non erano certo nuova causa petendi, bensì censura dell'operato giuridico del Giudice in sede di applicazione della legge" (così ricorso, pagg. 6 - 7).

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono "omessa motivazione in ordine all'asserita novità della causa petendi volta alla demolizione per violazione delle distanze" (così ricorso, pag. 7).

Adducono che "fin dalla radicazione del contraddittorio si ebbe una impostazione della domanda in termini di fatto che è rimasta immutata anche in appello, e che conteneva nel petitum (anche) una domanda di demolizione per violazione di norme edilizie (così ricorso, pag. 8); che "non è, dunque, che la problematica giuridica in punto di distanze fosse stata introdotta ex novo in appello" (così ricorso, pag. 9); che, in realtà, la causa di prime cure aveva "effettivamente riguardato (...) la problematica del rispetto delle distanze (in stretta relazione alla domanda di demolizione)" (così ricorso, pag. 10).

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono "insufficiente e illogica motivazione in ordine all'asserita novità della domanda di demolizione per violazione delle distanze" (così ricorso, (così ricorso, pag. 11).

Adducono che la motivazione del dictum di seconde cure in punto di reiezione per novità della causa petendi della domanda di demolizione è al contempo insufficiente ed illogica.

Si giustifica la contestuale disamina dei primi tre motivi di ricorso.

I medesimi motivi invero sono strettamente connessi.

In ogni caso sono immeritevoli di seguito.

Va ribadito - linea di principio - l'insegnamento di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento secondo cui si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio (cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2201).

Su tale scorta vanno senz'altro condivisi i rilievi della corte di merito, dipoi sviluppati dal controricorrente alle pagine 4-8 del controricorso ed ancorati alla testuale prospettazione che i ricorrenti - originari attori - ebbero ad operare, da un canto, nell'iniziale atto di citazione ("a seguito di tali numerose e reiterate violazioni edilizie, gli esponenti hanno subito gravi violazioni del loro diritto di godimento dell'immobile sito nel xxxxxx giacchè l'abusiva sopraelevazione

dello stabilimento balneare e l'aumento del numero delle cabine da tre a cinque, concentrate innanzi all'appartamento degli esponenti, ha impedito loro di godere del panorama della spiaggia e soprattutto del mare, che rappresentava invece un elemento di grande valore dell'appartamento, proprio in considerazione della sua amena posizione": così controricorso, pag. 5) e, dall'altro, nel successivo atto di gravame ("alla luce di ciò occorrerà (...) esaminare ora in concreto i profili di illiceità delle cabine in discorso (se violassero solo la normativa edilizia in generale o anche quella delle distanze) ": così controricorso, pag. 6; "ebbene, il giudice (...) non ha tenuto conto di una norma basilare in tema di distanze (...) ": così controricorso, pag. 7).

E' ben evidente, propriamente, che la prospettazione di cui all'atto introduttivo del secondo grado era impostata su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non addotte in prime cure, senza dubbio idonei, gli uni e le altre, a comportare il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e ad introdurre nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione (distanza nelle costruzioni), sì da alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c." (così ricorso, pag. 12).

Adducono che con l'atto di appello avevano lamentato "non essere stata individuata la norma corretta con doglianze che sono state ritenute facenti capo a una causa petendi nuova" (così ricorso, pag. 12); che, "se l'art. 113 affida al Giudice l'onere di individuare, nella decisione, le norme applicabili, deve essere consentito alla parte appellante la decisione indicando la norma che era sfuggita al Giudice di prime cure" (così ricorso, pag. 12).

Il motivo non merita seguito.

Anche al riguardo va in foto recepito - con valenza esaustiva - il rilievo formulato dal controricorrente a pagina 12 del controricorso:

"il potere - dovere di applicare le norme di diritto nel definire una controversia (...) non autorizza, ovviamente, l'autorità giudiziaria a mutare l'oggetto del processo, come pure non può essere legittimamente invocato per giustificare un tentativo di mutatio libelli operato da una delle parti".

Con il quinto motivo i ricorrenti deducono "sulla quantificazione del danno: insufficiente e contraddittoria motivazione" (così ricorso, pag. 13).

Adducono che con l'atto di gravame era stata debitamente censurata la modesta quantificazione del danno operata dal c.t.u.; che in ogni caso "risulta contraddittorio respingere la (motivata) domanda di rinnovo della C.T.U. (...) che parte appellante aveva radicato segnalando che l'attore avrebbe errato nel chiedere semplicemente una C.T.U." (così ricorso, pag. 13); che "se tale richiesta fosse stata effettivamente errata non avrebbe avuto senso ammettere la C.T.U., nè a maggior ragione accettarne gli esiti" (così ricorso, pag. 13); che "la motivazione è anche insufficiente laddove essa non spiega per quale ipotetica ragione si sia deciso di non condividere le censure alla C.T.U. medesima sollevate in atto di appello" (così ricorso, pag. 13).

Il motivo è immeritevole di seguito.

Si osserva in primo luogo che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all'art. 366 c.p.c., comma, n. 6), (al riguardo cfr. Cass. 20.1.2006, n. 1113), ben avrebbero dovuto i ricorrenti riprodurre più o meno pedissequamente il tenore delle censure formulate avverso gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio.

Si osserva in secondo luogo che rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o respingere l'istanza di nomina di un consulente tecnico d'ufficio ed, ovviamente, l'istanza di rinnovazione della consulenza; altresì, che il provvedimento di diniego è incensurabile in sede di legittimità, allorchè il giudice del merito ne abbia esplicitato le ragioni in forma immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 19.8.1998, n. 8200; Cass. 22.11.1984, n. 6021).

A tal ultimo riguardo si reputa senza dubbio ineccepibile l'argomentazione della corte di merito, che, in ordine al pregiudizio risarcibile, ha opinato nel senso che, "trattandosi di danno patrimoniale, era onere della parte richiedente dimostrarne in modo puntuale l'entità, il che non è stato fatto in modo acconcio" (così sentenza d'appello, pag. 15). E ciò tanto più che la corte distrettuale ha dato atto che la consulenza tecnica d'ufficio "è stata ammessa ed espletata, con successivo supplemento, sui quesiti come posti dalla difesa attrice" (così sentenza d'appello, pagg. 15- 16).

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al rimborso a controparte delle spese del grado di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al controricorrente le spese del grado di legittimità che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---